

Codice DB1111

D.D. 7 febbraio 2014, n. 56

Azienda agri-turistico-venatoria "Cavagliano" (NO). Revoca concessione.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 dell'8.03.2004 e s.m.i., con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la determinazione dirigenziale n. 24 dell'1.02.1999 con la quale l'azienda faunistico-venatoria "Cavagliano" è stata trasformata e rinnovata nell'omonima azienda agri-turistico-venatoria per ha 1495, ubicata nei Comuni di Bellinzago Novarese, Caltignaga e Cameri e ricadente nel territorio della Provincia di Novara, a favore del Sig. GIANCOTTI Giuseppe, fino al 31.01.2005;

vista la determinazione dirigenziale n. 291 dell'11.11.2004 con la quale veniva rinnovata la concessione fino al 31.01.2014 con contestuale presa d'atto della nomina del Sig. GIBBIN Daniele a concessionario;

vista la determinazione dirigenziale n. 181 del 14.09.2005 con la quale si prendeva atto delle dimissioni del concessionario Sig. GIBBIN Daniele e della sua sostituzione con il Sig. RIVIERA Cesare;

vista la determinazione dirigenziale n. 853 del 23.09.2009 con la quale si prendeva atto delle dimissioni del concessionario Sig. RIVIERA Cesare e della sua sostituzione con il Sig. COLGIAGO Ezio;

considerato che, ai sensi dell'art. 25, comma 2 della D.G.R. n. 15-11925 dell'8.03.2004 e s.m.i., il concessionario non ha presentato istanza di rinnovo della concessione entro il termine del 30 ottobre 2013;

vista l'istanza in data 31.01.2014 con la quale il Presidente del Consorzio comunica che non vi sono le condizioni per il rinnovo della concessione, tenuto conto che:

- in data 31.12.2013 è scaduta la convenzione tra il consorzio ed il concessionario Sig. MAZZA Aldo;
- in data 31.01.2013 scadeva la concessione regionale;
- il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, pur prodigandosi, non è riuscito nell'intento di rinnovare la convenzione con lo stesso soggetto o individuare un nuovo soggetto idoneo alla prosecuzione dell'attività di concessionario e alla conduzione dell'azienda;

considerato che ai sensi dell'art. 28 comma 3 dell'allegato alla D.G.R. n. 15-11925 del 8.03.2004 al concessionario è fatto obbligo di rimuovere le tabelle dell'azienda entro sessanta giorni dalla data del provvedimento regionale, in caso di inadempienza, provvede l'A.T.C. o il C.A. competente per territorio;

ritenuto, pertanto, per le considerazioni sopra indicate di prendere atto della rinuncia al rinnovo della concessione dell'azienda agri-turistico-venatoria "Cavagliano";

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165;
visto l'art. 17 della l.r. 23/2008;
vista la L. 157/1992;

determina

di prendere atto, per le motivazioni indicate in premessa, della rinuncia alla concessione dell'azienda agri-turistico-venatoria "Cavagliano" di ha 1495, ubicata nei Comuni di Bellinzago Novarese, Caltignaga e Cameri e ricadente nel territorio faunistico della Provincia di Novara, revocando la stessa.

Al concessionario è fatto obbligo di rimuovere le tabelle perimetrali dell'azienda entro sessanta giorni dalla data del provvedimento regionale, in caso di inadempienza, provvede l'A.T.C. o il C.A. competente per territorio ai sensi dell'art. 28 comma 3 dell'allegato alla D.G.R. n. 15-11925 del 8.03.2004.

La presente determinazione verrà trasmessa al Concessionario, all'A.T.C. o C.A. competente per territorio e alla Provincia di Novara.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.P..

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

Il Dirigente
Carlo Di Bisceglie